



COMUNE DI VALENTANO

PROVINCIA DI VITERBO

Ufficio Tecnico

Piazza Cavour 1, 01018 Valentano (VT)

Tel. 0761.453001 Fax 453702

ufficiotecnico@comune.valentano.vt.it comune.valentano.vt@legalmail.it

Partita IVA: 00214690562

Codice Fiscale: 80003510569

Prot. n. 2902 del 24/04/2024

All'attenzione

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID: 10099] Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico con impianto di accumulo e delle opere connesse denominato "Poggio del Mulino", della potenza complessiva di 46,2 MW, sito in Valentano (VT) e Latera (VT). Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Poggio del Mulino S.r.l.

Trasmissioni Osservazioni Comune di Valentano.

Gentilissimi,

Con la presente si trasmettono le osservazioni negative rispetto alla realizzazione dell'impianto in oggetto, espresse dal Comune di Valentano ed approvate con Deliberazioni di G.C. n. 36 del 24/04/2024.

In allegato

- Osservazioni Comune di Valentano

Distinti saluti

Valentano 24/04/2024

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
Arch. Piergiorgio Pagliaccia

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico con impianto di accumulo e delle opere connesse denominato "Poggio del Mulino", della potenza complessiva di 46,2 MW, sito in Valentano (VT) e Latera (VT). Proponente: Poggio del Mulino S.r.l.
Parere Ufficio Tecnico Comunale.

Premesse

Considerato che:

- Il Codice dei Beni Culturali (ex D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.), nella parte terza, definisce il Paesaggio come "il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (art. 131), sottolineando inoltre il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire alla "definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio" (art. 133);
- Proprio l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. ha segnato una sostanziale trasformazione semantica del concetto di paesaggio, introducendo, ciò a seguito anche della modificazione culturale conseguente la ratifica della Convenzione europea del paesaggio di cui alla L. n. 14 del 9 gennaio 2006; la natura giuridica intrinseca alla nozione di tutela paesaggistica ha così profondamente mutato la prospettiva polisemica che il dibattito e la letteratura scientifica hanno nel tempo nutrito interdisciplinamente, riconducendo la materia all'ambito della pianificazione urbanistica, dunque nell'alveo delle competenze concorrenti tra stato e regioni, già derivativi dalla intervenuta riforma del titolo V della Costituzione;
- La Convenzione europea ha infatti inteso elevare il riconoscimento del valore paesaggistico a tutto il territorio, producendo un avvicinamento sostanziale tra la nozione di paesaggio e quella del contesto, mentre la normativa statale, ribadendo l'obbligatorietà della pianificazione paesaggistica in seno alle assisi regionali, ha stabilito che l'elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire in via concordata tra Ministero e Regioni, almeno per quanto attiene i cosiddetti beni paesaggistici, che divengono parte integrante e sostanziale dei Piani territoriali Paesistici;
- Nell'ambito del quadro giuridico siffatto la Regione Lazio ha avviato, tempo per tempo, l'adeguamento del PTPR alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio congiuntamente al MIBACT, per i territori che rientrano nella tutela paesaggistica come beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 139, cioè le bellezze individuali e le bellezze d'insieme (*scilicet*: di quelle categorie già previste dall'art. 1 della L. 1497/39);

Considerato inoltre che:

- In base all'art. 2, co. 2, sono da considerarsi beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'art. 10 – più volte modificato – individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.
- Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali *ex lege* che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).
- Esiste, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13. L'art. 11 individua, invece, i beni oggetto solo di specifiche disposizioni di tutela, indicate di volta in volta¹.

¹ Le ultime novità agli artt. 10 e 11 del Codice sono state apportate dall'art. 1, co. 175, della L. 124/2017, che, in particolare, oltre a individuare una nuova categoria di cose suscettibili di essere considerate, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, beni culturali, ha elevato a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o

- Per le finalità che qui si perseguono appare di significativa rilevanza le disposizioni espresse dal già citato art. 10, il cui co. 1 individua la natura di bene culturale per le cose (immobili e mobili) appartenenti ai medesimi soggetti pubblici indicati al co. 2, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse semplice): si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale². In particolare, in base al co. 4, possono essere riconosciuti quali beni culturali anche le “*architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale*”.
- Ancora l'art. 10, segnatamente al co. 3, individua altri beni che sono considerati beni culturali a causa dell'interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), a seguito dell'intervento della dichiarazione di interesse culturale, facendo espresso riferimento alle “*cose immobili e mobili (tra quelle individuate dall'art. 10, co. 4) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli elencati all'art. 10, co. 1 (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e, dunque, a persone fisiche o a persone giuridiche private con fine di lucro;*”.

Dato atto che:

- Il PTPR più di recente approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, risulta all'uopo articolato nei seguenti contenuti: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis del Codice; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1 del Codice; e) individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3, del Codice.
- Lo stesso PTPR prevede *per tabulas*: a) l'individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo

sono soggette (solo) a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali vige la presunzione di interesse culturale, e dall'art. 6 della L. 153/2017, che ha disposto che la dichiarazione di interesse culturale di un determinato bene può comprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale".


² La verifica dell'interesse culturale, disciplinata dallo stesso art. 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC.

Al riguardo, l'art. 39, co. 2, lett. a), del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibac, ha previsto che la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice, è effettuata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale. Essa è presieduta dal segretario regionale ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della regione. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) soggetti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico del comune; b) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice.

- In base alle disposizioni di cui all'articolo 158 del Codice e all'articolo 23 del R.D. n. 1357 del 1940, il PTPR definisce inoltre: le zone di rispetto; il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili e gli eventuali parametri tecnici ai quali riferirsi nelle procedure autorizzative; le norme per i diversi tipi di costruzioni; la distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati; i criteri per la scelta e la varia distribuzione della flora; i movimenti di terra, le opere infrastrutturali e la viabilità.
- I contenuti del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva, propositiva e di indirizzo;
- Segnatamente, lo strumento che qui viene in rilievo, individua alla tav. B. i beni paesaggistici di cui all'art. 134, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ii., mentre alla Tav. A identifica i Sistemi ed ambiti del paesaggio di cui agli artt. 135, 143 e 156 dello stesso Codice.

- I Sistemi ed Ambiti di Paesaggio - Tavole A da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014. Le Tavole A hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice e contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni




Tav. A., PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista;

- I Beni Paesaggistici - Tavole B da 1 a 42 redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 e rappresentate alla scala 1:5.000 aggiornata 2014. Le Tavole B hanno natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le Tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo 142 del Codice: "le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici"; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela.
- Le Tavole B del PTPR approvato sostituiscono, dalla pubblicazione, le Tavole B del PTPR adottato;

- Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 157 del Codice ove accertati prima dell'approvazione del PTPR; nell'ambito di tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme; b) le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme; c) gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati e sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme.

- I “Beni paesaggistici” - Tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento probante la ricognizione e la individuazione delle aree tutelate per legge di cui all’articolo 142 del Codice, nonché dei beni sottoposti a tutela dal PTPR ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche modalità di tutela e di accertamento nelle presenti norme, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a) del Codice. L’individuazione dei beni paesaggistici contenuta




Tav B., PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2.

nel PTPR approvato sostituisce dalla pubblicazione dell’approvazione la ricognizione del PTPR adottato.

Visto:

- Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico promanato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., meglio denominato come “*Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell’orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici*”;

- La relazione generale allegata allo stesso provvedimento individua area oggetto di perpetrazione una *“realtà territoriale e paesaggistica fortemente unitaria e coerente della catena Vulsina, in particolare: l’ambito della c.d. caldera di Latera, la più piccola caldera di Veve inclusa nella prima (caldere annidate), l’intero orlo calderico con le sue pendici e l’area dei centri periferici eruttivi del sistema del vulcano di Latera. Tale condizione è dettata, in primo luogo, dalla natura geologica e geomorfologica che accomuna e definisce l’intero contesto di cui trattasi, ossia il paesaggio della caldera, scandito dalle pendici dell’orlo calderico, dalla piana sottostante con il torrente Olpetta, emissario del lago di Mezzano, e dall’estremità meridionale della stessa caldera, dove i lembi del recinto (calderico) divengono meno netti e cedono il posto a dolci alture, con sommità che superano i 600 m (monte Saturnina o Starnina, 620 m ca.). Si tratta dei cosiddetti centri eruttivi periferici, anche questi connessi al processo evolutivo e geomorfologico originato dal vulcano di Latera”*;
- La dichiarazione di notevole interesse pubblico *de qua*, oltre a riconoscere una realtà paesaggistica e territoriale autonoma, salda e ricuce quattro contesti paesaggistici tra loro direttamente connessi dai processi geomorfologici, quelli della catena Vulsina, e dalla storia che li ha segnati;
- La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata *“Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell’orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici”* interessa, in buona sostanza, la porzione di territorio occupata dall’orlo della caldera generata dal vulcano di Latera, con le sue pendici che corrono da nord a sud-est, i centri eruttivi periferici generati dal medesimo vulcano, rispettivamente nell’area sud-est e sud, oltre alla piana ricompresa tra questi



*INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE SU CARTA TECNICA REGIONALE
(scala dell’elaborato originale 1:5000) - Particolare dell’area afferente il Comune di Valentano.*

margini orografici;

Evidenziato che:

- la succitata relazione evidenzia come, nel settore occidentale, già individuato dal provvedimento *de quo*, è ricompreso l'abitato di Valentano, "arroccato sull'orlo (della caldera), insediamento che disegna il profilo della stessa caldera, costituendo **questo nucleo un complesso ricco di valori estetico-tradizionali per via della sua struttura, del tessuto edilizio storico e dalle sue architetture**";
- I limiti dell'ambito individuato, come riporta ancora la relazione generale, sono segnati, ad ovest, in gran parte dalla strada provinciale 117 Valle dell'Olpetta, che corre lungo il fondo della piana, a tratti quasi parallela al torrente omonimo, emissario del lago di Mezzano. Ad est è segnata in gran parte dalla strada regionale 312 Castrense, percorso di crinale che corre lungo l'orlo calderico, ugualmente alla strada regionale Maremmana 74, nell'estremità nord. Il limite a sud è articolato, come meglio descritto nella "descrizione dei confini", in modo tale da abbracciare la porzione di paesaggio definita dai cosiddetti centri eruttivi periferici e l'abitato di Ischia di Castro, riferibile all'estremità meridionale e parte fondamentale per lo skyline delle aree meridionali del sistema calderico;
- Il contesto così descritto è interposto ad altre aree di notevole interesse pubblico, ossia quella della conca del lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960), ad est, e quelli della conca del lago di Mezzano (D.M. 22.05.1976) e della Selva del Lamone (D.M. 22.05.1084), ad ovest.
- In particolare, nell'annunziare la disciplina che già interessa l'area di Valentano, la relazione "registra la presenza del "Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto", in corrispondenza dei centri storici di Latera, di Valentano e di Ischia di Castro, e alcune aree di "Paesaggio degli insediamenti urbani" e di "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione" nelle aree circostanti ai tre centri abitati interessati dalla presente dichiarazione. Un primo settore si trova tra il centro storico di Latera e la Strada regionale 312 Castrense (loc. Cantoniera), così come lungo il tratto della Castrense, sempre in loc. Cantoniera e in loc. La Buca. Nuclei di "Paesaggio degli insediamenti urbani" bordati da aree di "Paesaggi degli insediamenti in evoluzione" si trovano: a sud di Valentano, in due nuclei sorti attorno alla Castrense; ad ovest del medesimo centro, nella frazione storica di Villa Fontane; a sud ovest dello stesso, e nella più recente frazione di Felcette. Infine, alcune aree di questi stessi paesaggi si ritrovano lungo la provinciale 47 Lamone, in entrata ad Ischia di Castro".
- **Detta relazione chiarisce che "Tra i principali caratteri che contraddistinguono questi luoghi vi è la sostanziale integrità della compagine naturalistica, floristica e faunistica; a tal proposito è rilevante richiamare come quasi tutta l'area posta nell'estremità nord, ossia tra il torrente Olpetta, e l'abitato di Latera, con il monte Calveglio di Latera nel mezzo, è ricompresa nell'area individuata nel sito d'importanza comunitaria (SIC) e zona a protezione speciale (ZPS) IT 6010011 "Caldera di Latera". Questa parte presenta una fitta articolazione di superfici boscate (oltre il 50% dei suoli) e fondi agrari. Procedendo verso sud, lungo la valle dell'Olpetta, il paesaggio agrario prende a prevalere, arricchito dalla vegetazione ripariale che nasce attorno al torrente e ai suoi sub affluenti, e incorniciato dalle formazioni boschive che coprono le pendici, con la loro pendenza compresa tra il 20% e il 30%. Nell'estremità meridionale dell'area individuata le aree agricole seminative divengono prevalenti, se si eccettuano i fossi con la vegetazione ripariale e la folta macchia boscata che copre il monte Saliette, a sud-ovest dell'abitato di Valentano, Saturnina (Starnina o Monte Nero) e gli altri centri periferici. Questi ultimi costituiscono una componente rilevante dell'assetto paesaggistico di questi luoghi, non solo perché conferiscono un particolare assetto orografico e morfologico alle aree qui considerate, ma anche perché la natura dei suoli con i colori rossi, bruni e violacei dei depositi vulcanici, pomici e lapilli, oltre che degli altri litotipi (basalti, tufi ecc.) determinano particolari forme e colori ai banchi affioranti e ai diversi fronti aperti dalle attività di cava (attive e non)".**

Evidenziato inoltre che:

- l'insieme delle motivazioni addotte a sostegno del provvedimento emanato dalla Soprintendenza si fondano anche su una ampia letteratura, che richiama spesso l'area di Valentano: a mero titolo esemplificativo si riporta quanto indicato già nel 1871 nel Bollettino del Regio Comitato Geologico: "Il più bel profilo di scorie dell'intero distretto è quello presso Valentano viene messo a nudo per una altezza di 16 metri circa sul Monte Nero dalla Strada che si dirige verso Montalto. Blocchi colossali di lava leucitica vedonsi sul pendio orientale di detto monte, ricoprenti probabilmente e derivanti da una

potente colata di detta lava". (dal Bollettino del Regio Comitato Geologico d'Italia, II, Firenze 1871, p. 31).

- Ancora. Nell'antologia illustrata di Roma del 1875, un naturalista **descrive il percorso da Canino a Valentano soffermandosi sulle caratteristiche litiche del terreno** "[...] *Il Monte Marano che sorgeva isolato in mezzo alla campagna sulla sinistra della strada, ricco di alpestre vegetazione, presentava il caso di un enorme cumulo di lava condensata e stratificata. Coll'avvicinarsi al centro eruttivo apparivano gradatamente i diversi prodotti vulcanici nell'ordine con cui si succedettero allorquando eruppero dalle viscere della terra ...*".
- A titolo esemplificativo si riporta ancora l'estratto di un resoconto delle escursioni nelle aree della catena Vulsina effettuate da un naturalista nella seconda metà dell'Ottocento, come citato nella Relazione: *"Intanto la strada che saliva tortuosa per una vasta trincea praticata nel punto più declive del monte, lasciava scorgere da lontano attraverso una spaccatura nella roccia il campanile e il caseggiato di Valentano, pittoresco per l'elevata postura, e peri paesaggi onde i suoi dintorni sono abbelliti."* (in Roma Antologia Illustrata. Cronaca artistica scientifica letteraria ed industriale, anno IV, n. 19, 5 marzo 1876, p. 150).

Precisato che:

- **Le aree identificate nell'ambito del provvedimento risultano classificate come "Paesaggio Naturale" e "Paesaggio naturale di continuità" nella tavola A del PTPR-Lazio** (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2) **in corrispondenza delle pendici di Valentano, sia quelle che volgono verso la caldera sia quelle che volgono verso il lago di Bolsena, oltre quelle riferibili al monte Saturnino ed al monte Saliette.**
- Un ulteriore settore pianeggiante in cui insiste **il corso dell'Olpeta e che corre dalla provinciale Valle dell'Olpeta alle pendici dell'orlo calderico classificato come "Paesaggio agrario di continuità"**, normato dall'art. 27, co. 1 delle Norme del PTPR-Lazio, che lo definisce quale contesto caratterizzato da *"porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario"*.
- **La maggior parte delle restanti aree poste a sud-est della perpetrazione del provvedimento, nel territorio comunale di Valentano, risultano classificate come "Paesaggio agrario di valore" nella tavola A del PTPR- Lazio.** Fa eccezione: un lembo di dimensioni contenute, classificato come "Paesaggio agrario di continuità", immediatamente a nord della frazione di Marinello nel comune di Piansano; alcune aree contigue, a cavallo tra i comuni di Cellere a sud e di Valentano a nord;
- **Si registra la presenza del "Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto", in corrispondenza del centro storico, e alcune aree di "Paesaggio degli insediamenti urbani" e di "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione" nelle aree circostanti il centro abitato** interessato dalla dichiarazione di che trattasi;
- **I nuclei di "Paesaggio degli insediamenti urbani" bordati da aree di "Paesaggi degli insediamenti in evoluzione" si trovano a sud di Valentano, in due nuclei sorti attorno alla Castrense; ad ovest del medesimo centro, nella frazione storica di Villa Fontane; a sud ovest dello stesso, e nella più recente frazione di Felcete.**
- Tra i vincoli di cui alla parte II del Codice si annunera anche l'area già vincolata della conca del lago di Mezzano, "dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valentano" con D.M. 22.05.1976, pubblicato in G.U. n. 154 del 12.06.1976, e con l'area vincolata con "dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona selva del Lamone e valle del Fiora nei comuni di Valentano, Latera, Farnese, Ischia di Castro, Canino, e Montalto di Castro, integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Mezzano in G.U. n. 154 del 12.06.1976" con D.M. del 22.05.1985, pubblicato in G.U. n. 176 del 27.07.1985.

Dato inoltre atto che:

- la dichiarazione di notevole interesse pubblico, come ostesa ai sensi degli artt. 136-142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. dalla competente Soprintendenza, rappresenta lo strumento che la normativa vigente istituisce a tutela del paesaggio;
- A mente dei riferimenti normativi succitati, possono presentare il “notevole interesse pubblico” previsto dalla legge le aree o i complessi di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, le ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, le bellezze panoramiche e i punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
- La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da uno dei soggetti che ne hanno titolo (enti comunali, provinciali o Soprintendenze); essa è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono;
- La dichiarazione *de qua* detta la specifica disciplina intesa ad evitare la corruzione dei valori espressi dal territorio considerato;

P.O.S.

La Dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi per l'area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale che qui viene in rilievo, è emanazione dell'esercizio del potere del Ministero di dichiarare il notevole interesse pubblico di beni derivante dal Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 4, (*breviter*: Codice dei Beni culturali e del paesaggio). In base all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, **si evidenzia come il potere *de quo* possa essere esercitato autonomamente e legittimamente dal Ministero cui attiene, anche rispetto a quello conferito alle regioni per analoghe esigenze di tutela.**

Dato il ruolo attribuito allo Stato in materia paesaggistica dal legislatore, come anche sancito dall'articolo 9 della Costituzione, il Codice ha esplicitamente confermato l'autonomia di cui sopra, assegnando in via definitiva la facoltà ministeriale di imporre il vincolo paesaggistico, anche attraverso determinazioni che automaticamente integrano il Piano Regionale, se già emanato, come è il caso di specie.

A fonte di tale sfera previsionale, lo stesso Legislatore nel 2004 ha inteso favorire una maggiore cooperazione istituzionale all'interno del Codice medesimo, volendo anche contemperare la concorrenzialità della podestà pianificatoria tra Stato e Regioni, riconoscendo caratteristiche distintive nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, tali da prefigurare e avvalorare una stretta collaborazione tra gli organi istituzionali interessati.

Secondo il quadro giuridico siffatto questo Comune, nel più ampio spirito di sussidiarietà e proficua collaborazione che da sempre anima e ispira l'*agere* dell'Ente medesimo, ritiene di dover evidenziare quanto seguitamente si annunzia, formulando più dettagliate osservazioni circa il contesto agrario che qui viene in rilievo.

La legislazione urbanistica ha ampiamente recepito, e in via preminente, la crescente sensibilità che da più parti ha condotto la letteratura scientifica ad interpretare l'ambiente rurale in sé come elemento parziale, saldamente integrato nell'ambito di un sistema olistico e multilivello, che fa ancora capo alle più generiche argomentazioni della gestione territoriale, e ciò anche alla luce delle istanze propiziate nell'ordinamento generale, regionale e locale dalla introdotta modifica dell'art. 9 della Costituzione, come anche dall'affermarsi del paradigma della conservazione del paesaggio e dell'ambiente ecosistemico.

Il quadro siffatto, desumibile dalle fonti diritto urbanistico e, di riflesso, nella convivenza stessa delle norme derivabili dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con quelle improntate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dunque con la legislazione prodotta distintamente a livello regionale e con la pianificazione licenziata a livello locale, impone un necessario mutamento di prospettiva evolutivo, tale da consentire, secondo un approccio integrale e multidisciplinare, una effettiva opportunità di ripensamento dell'attuazione delle trasformazioni edilizie per le “Zone E”, si ravvisa pertanto, in nuce alla dichiarazione, una prospettiva di sviluppo dell'operatività settoriale e di tutela degli asset strategici, nelle loro componenti, tanto materiali quanto immateriali, conferenti l'ambiente rurale.

Il Comune di Valentano, proprio al fine di adottare idonei strumenti di tutela, già con deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 2021 aveva introdotto alcune delimitazioni per l'installazione di impianti FER, identificando gran parte della caldera come area non idonea alla localizzazione delle predette infrastrutture, al fine di vedere tutelato il paesaggio visibile dal centro storico, ciò a riprova della condivisione d'interesse e di intenti che l'Ente Locale e la Soprintendenza, ciascuno per le proprie competenze, perseguono nella tutela dell'unitarietà dell'insieme dell'area.

La proposta qui in esame, non solo risulta difforme alla previsione di cui alla delibera C.C. n. 33/2021, ma si pone in evidente contrasto anche con i valori paesistici espressamente tutelati, non trovando alcun addentellato concreto a supporto del diritto edificatorio, del tutto avverso alle preminenti ragioni di valorizzazione e tutela che interessano l'area della Caldera di Latera.

Conclusioni

All'esito delle riflessioni che precedono, questo ufficio esprime il proprio parere tecnico di contrarietà alla realizzazione dell'intervento in oggetto al fine di assicurare l'affermarsi di principi costituzionalmente garantiti in ordine alla tutela e alla valorizzazione di aree direttamente vincolate per notevole interesse pubblico ed ulteriormente identificate come non idonee ad accogliere impianti FER dall'Ente locale, secondo l'ordinato quadro multilivello impresso alla pianificazione dell'area.

Valentano, 17.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Arch. Piergiorgio Pagliaccia